



**COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA
E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI**

Determinazione 23 aprile 2014

Con riferimento a richieste, recentemente pervenute a questa Commissione, di chiarimento circa le modalità applicative, per il corrente anno, della normativa di cui D.L. 149/2013, convertito in L. 13/2014, appare opportuno fornire le seguenti precisazioni.

Per l'anno 2014, come è noto, l'articolo 10, comma 3, ultimo periodo, del D.L. 149/2013, convertito in L. 13/2014, disciplina, in via transitoria, il procedimento, articolato in fasi di durata molto più breve rispetto a quelle poi vevoli "a regime" (secondo le previsioni dei precedenti tre periodi), ai fini dell'iscrizione dei partiti, che abbiano richiesto l'ammissione ai benefici contemplati dai successivi articoli 11 e 12, in una o in entrambe le sezioni evidenziate nel registro nazionale di cui all'articolo 4.

In applicazione dell'ultimo periodo del citato terzo comma, il termine per provvedere a detta iscrizione non poteva oltrepassare la data del 20 marzo 2014 e la Commissione ha pertanto adottato in tale data la deliberazione n. 4 (pubblicata, come le tre che l'hanno preceduta, in apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano), con la quale, in relazione alle richieste presentate dai partiti, ne ha disposto l'accoglimento o la reiezione, in ragione della verifica effettuata in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti per l'ammissione ai benefici, iscrivendo conseguentemente nelle sezioni del registro i partiti ritenuti in possesso degli stessi.

Riguardo alle richieste presentate successivamente al 20 marzo la Commissione ha espresso il giudizio, dandone comunicazione ai richiedenti, che le medesime, poiché tardive, non potessero essere prese in considerazione ai fini dell'iscrizione dei partiti nelle sezioni del registro.

Tanto premesso, ritiene la Commissione che le richieste tardive non perdano validità ai fini dell'eventuale ammissione per l'anno 2014 - seguita, in caso di verifica positiva, dall'iscrizione dei richiedenti nella prima sezione del registro - al beneficio previsto dall'articolo 11 (detrazione per oneri, nella misura del 26%, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici).

Ciò a condizione però che entro i termini stabiliti, rispettivamente, dall'articolo 4, comma 7 (il 28 dicembre 2014, per la categoria di partiti ivi prevista) e dall'articolo 11, comma 1, secondo periodo (il 31 dicembre 2014, per i partiti non rientranti in detta categoria), i partiti che abbiano tardato a chiedere l'ammissione a tale beneficio vengano iscritti nel registro dalla Commissione a seguito del riconoscimento da parte di quest'ultima sia della conformità del loro statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, che del possesso (ai fini dell'iscrizione nella prima sezione del registro) dei requisiti (quali stabiliti all'alinea ed alla lett. a) del primo comma dell'articolo 10 o contemplati nel secondo comma dello stesso articolo).



Entrambe le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 ed al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11, pur riferendosi ad ambiti soggettivi e temporali non coincidenti (relativamente a quest'ultimi la coincidenza si verifica solo per il 2014, avendo la prima norma vigore solo per il detto anno, mentre l'altra è di carattere permanente, a partire dall'anno medesimo), appaiono infatti ispirate ad un criterio univoco, quello di attribuire efficacia, ai fini dell'operatività della predetta agevolazione fiscale, alle elargizioni ricevute in pendenza della definizione, entro i termini ricordati, dei procedimenti aventi ad oggetto, rispettivamente, gli statuti dei partiti e le richieste di accesso al beneficio.

Efficacia tuttavia di carattere provvisorio, destinata a consolidarsi o a venir meno a seconda degli esiti positivi o negativi, dei suddetti procedimenti.

Con riguardo, in particolare, alla disciplina transitoria di cui al settimo comma dell'articolo 4 ed ai relativi destinatari, (i partiti cioè costituiti alla data del 28 dicembre 2013, nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti) è inoltre utile aggiungere che, nel caso in cui essi abbiano chiesto, oltre il menzionato termine del 20 marzo, l'ammissione, per il 2014, anche al beneficio di cui all'articolo 12 (destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), questo deve ritenersi comunque non più accordabile, stante, peraltro, l'irreversibilità della situazione prodottasi con i doverosi adempimenti posti in essere dopo la predetta data e terminati con la pubblicazione (il 4 aprile u.s.) sul sito internet dell'Agenzia delle entrate sia della scheda, predisposta a seguito della ricezione dell'apposita comunicazione della Commissione, indicante i partiti ammessi al beneficio, che delle istruzioni per la scelta, da parte del contribuente, del partito cui egli vuole destinare il due per mille.

Quanto sin qui detto ha preso spunto, come all'inizio segnalato, da richieste di chiarimento in merito alla disciplina applicabile per il 2014, restando comunque fermo che per poter eventualmente fruire dei benefici per il 2015, come per gli esercizi successivi, dovrà ovviamente essere presentata la necessaria richiesta annuale.

La presente determinazione è resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano.

la Commissione

Bruno Bove

Carlo Piccininni

Bruno Mollica

Simonetta Rosa

Luigi Gallucci